

501. Regio decreto 19 luglio 1923 n. 1798. Estensione delle leggi sui diritti di autore alle nuove provincie.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Libreria dello Stato, Roma, 1923, n. 1798, ed in GU 25 agosto 1923 n. 200. È entrato in vigore il 25 agosto 1923.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Viste le leggi 20 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e della navigazione, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari di culto e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore:

1) il testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012;

2) il regolamento per l'applicazione di esso, pubblicato con regio decreto di pari data n. 1013;

3) la legge 4 ottobre 1914 che dà esecuzione alla convenzione internazionale del 13 novembre 1908, per la protezione della proprietà letteraria ed artistica.

A partire dalla data suddetta verrà esteso ai territori indicati l'effetto che spiegano sul rimanente territorio del Regno tutti gli altri atti internazionali vigenti fra l'Italia ed altri paesi, che direttamente od indirettamente regolano i diritti di autore.

2. Le leggi di cui all'articolo precedente si applicheranno anche alla tutela dei diritti di autore su opere pubblicate nei territori ivi indicati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finora tutelati dalla preesistente legge austriaca 26 dicembre 1895, R.G.B. n. 197, e dalla convenzione italo-austriaca, per la proprietà, letteraria ed artistica 8 luglio 1890, legge e convenzione che si considerano non mai venute meno e mantenute integre nei loro effetti rispetto ai detti territori.

Ove la legge preesistente assicuri ai diritti di cui al precedente capoverso una durata maggiore di quella ammessa dalle leggi promulgate col presente decreto, tale durata potrà tuttavia essere invocata, se i diritti stessi non sono ancora estinti all'entrata in vigore del presente decreto.

Se inoltre si tratti di diritti tutelati dalla legge preesistente e non riconosciuti da quelle promulgate con il presente decreto, per tali diritti potrà ancora essere invocata la legge preesistente.

3. I diritti di cui al precedente articolo saranno riconosciuti e tutelati secondo le norme indicate nello stesso articolo tanto nei territori annessi quanto in tutto il restante territorio del Regno, senza che occorra l'adempimento di alcuna formalità, salvo quelle prescritte dall'art. 14, testo unico, 19 settembre 1882, n. 1012, e del regolamento per la sua applicazione, per ottenere la tutela preventiva della pubblica rappresentazione o esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo.

4. Le copie e le riproduzioni, delle quali finora non era proibito lo spaccio, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere smerciate anche in seguito.

Gli apparecchi per la moltiplicazione e per la riproduzione, gli stampi, i modelli, le pitture, le pietre e le forme esistenti in detto momento e la cui preparazione non era finora vietata, potranno essere ancora adoperati per un periodo di quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. Però lo smercio delle copie e riproduzioni esistenti e l'ulteriore uso di detti apparecchi sono consentiti unicamente se di essi, in seguito a richiesta avanzata entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, siano accertate l'esistenza e l'identità a mezzo di un inventario da farsi dall'autorità del luogo dove si trovano e di un marchio speciale da imprimersi a cura della medesima.

5. L'estratto dei registri dei diritti di autore per opere pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nei territori di cui all'art. 1 senza indicazione del nome dell'autore o con un pseudonimo, prescritto dal § 44 della legge 26 dicembre 1895, n. 196, e dall'ordinanza del 29 dicembre 1895 B.L.I., n. 198, sarà tenuto

dall'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero, per l'industria, il commercio e il lavoro, con norme che saranno emanate con decreto ministeriale.

6. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.